

 Agenzia Spaziale Italiana	CAPITOLATO TECNICO “Supporto informatico specialistico e servizi standard di gestione sistemistica per lo Space Science Data Center”	Documento: DC-COT-2020-123 Revisione: A Data: 16/03/2021 Pagina: 69 di 80 Raccolta: COT-SSDC
--	---	--

ALLEGATO 3: ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ATTO DI NOMINA
A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

TRA

L’Agenzia Spaziale Italiana, con sede in Roma, Via del Politecnico s.n.c., C.A.P. 00133, codice fiscale n. 97061010589, in persona del delegato dal legale rappresentante pro-tempore, quale *Titolare del Trattamento* dei dati (di seguito, per brevità **“Titolare”** o **“ASI”**);

E

....., con sede legale in, Via
, C.A.P. codice fiscale/P. IVA
, rappresentata da, quale
Responsabile Esterno del Trattamento (di seguito, per brevità, **“Responsabile”**),

Di seguito, congiuntamente, le **“Parti”**.

PREMESSO CHE

(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)

- Tra le Parti è in atto il Contratto n. avente ad oggetto
, (di seguito, per brevità solo **“Contratto”** o **“Convenzione”**);
- per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto il Responsabile tratterà dati personali di cui l’ASI, ai sensi degli artt. 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679, è Titolare;
- l’ASI ha selezionato il suddetto Responsabile mediante procedura (es. procedura aperta in ambito comunitario ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016), dalla quale emergono le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- Per **“Legge Applicabile”** o **“Normativa Privacy”**: si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, **“Regolamento”** o **“GDPR”**), il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché qualsiasi altra disposizione sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, Garante) applicabili alla fattispecie;
- per **“Dati Personali”**: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui al Contratto stipulato con l’Agenzia;
- per **“Interessato”**: si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per **“Servizi”**: si intendono i Servizi oggetto del Contratto resi dal Responsabile, nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina;
- per **“Titolare”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del Trattamento di dati personali;
- per **“Responsabile del Trattamento”** o **“Responsabile Esterno del Trattamento”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del Trattamento;
- per **“Sub Responsabile”** o **“Ulteriore Responsabile”**: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del Trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell’art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;
- per **“Misure di Sicurezza”**: si intendono misure tecniche e organizzative di cui alla vigente Normativa Privacy, idonee a garantire quel livello di sicurezza “adeguato” al rischio, che il Titolare ed il Responsabile debbono mettere in atto. Nel valutare il livello di sicurezza si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal Trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Pur non potendo sussistere, dopo il 25 maggio 2018, obblighi generalizzati di adozione di misure “*minime*” di sicurezza (ex art. 33 D.Lgs. 196/2003 “Codice della Privacy”), si ritiene, in ossequio al principio di *accountability* e allo scopo di assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali, che le misure di cui agli artt. 34 e 35 del Codice della Privacy, come meglio precisate nel suo allegato



CAPITOLATO TECNICO
“Supporto informatico specialistico e servizi standard di gestione sistemistica per lo Space Science Data Center”

Documento: DC-COT-2020-123
Revisione: A
Data: 16/03/2021
Pagina: 71 di 80
Raccolta: COT-SSDC

B), debbano in ogni caso essere garantite sulle infrastrutture di proprietà dal Responsabile in riferimento, a qualsiasi Trattamento di dati personali di cui l'ASI sia Titolare. Su indicazione dell'Autorità Garante, per alcune tipologie di Trattamenti (quelli di cui all'art. 6, paragrafo 1), lettere c) ed e) del GDPR) possono restare in vigore le misure di sicurezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per volta applicabili: è il caso, in particolare, dei Trattamenti di dati sensibili svolti dai soggetti pubblici per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 Codice della Privacy), ove questi ultimi contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti;

- per **“Trattamento”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Art. 2

Nomina e oggetto

In attuazione dell'art. 28 del GDPR, l'ASI, in qualità di Titolare del Trattamento, nomina quale *Responsabile per il Trattamento dei dati personali*, essendo tale Trattamento indispensabile per l'espletamento dei Servizi previsti nel Contratto, che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Il Responsabile tratterà i dati personali di cui verrà in possesso/a conoscenza nello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto solo in base a quanto ivi stabilito, a quanto previsto nel presente Atto e nelle indicazioni aggiuntive e di dettaglio eventualmente fornite dall'ASI.

Si precisa che, nel rispetto delle norme e delle istruzioni in tal senso fornite dal Titolare, possono essere eseguite dai Responsabili attività di Trattamento in autonomia, purché non comportino una diminuzione del livello generale e specifico di sicurezza, né la modifica delle finalità dei Trattamenti loro affidati.

Ogni Trattamento di dati personali deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità da parte di terzi dei dati relativi alle informazioni trattate.

Art. 3

Durata e finalità

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione.

Inoltre, fermo il diritto del Titolare di revocare, in qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione, l'affidamento del Trattamento al Responsabile e/o la sua stessa nomina, il Trattamento, fatto salvo ogni eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti.

Art. 4

Modalità e istruzioni

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono specificatamente indicate nella presente nomina, nel Contratto che ne è a presupposto, nelle procedure ASI vigenti in materia e in eventuali future Procedure e/o disposizioni operative di dettaglio emanate dall'Agenzia.

In particolare, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Privacy, il Responsabile tratta i dati personali in ossequio alla citata normativa e soltanto in base alle specifiche istruzioni di cui al comma precedente, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del Trattamento. In tal caso, il Responsabile del Trattamento informa il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico prima del Trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

In ragione della presente nomina, il Responsabile ha l'obbligo di attenersi, oltre che a quanto disposto dalla vigente Normativa Privacy ed alle Procedure ed istruzioni organizzative ed operative del Titolare, alle istruzioni di seguito indicate:

- laddove applicabile in ragione dell'attività oggetto del Contratto, deve provvedere a che venga fornita la necessaria informativa sul Trattamento dei dati personali ai soggetti interessati, in special modo ogni qualvolta gli venga demandata la raccolta diretta dei dati;
- deve nominare formalmente tutte le persone della sua Società “autorizzate al trattamento dei dati personali” (i.e. Incaricati), conferendo incarico scritto ai propri dipendenti e/o collaboratori che, sulla base delle relative competenze, effettuano i Trattamenti di dati personali di competenza del Titolare e deve vigilare costantemente sull'operato degli stessi. Grava sul Responsabile la tenuta, la conservazione e l'archiviazione degli Atti di nomina degli incaricati/persone autorizzate al Trattamento dei dati. Tale documentazione è messa a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali su semplice loro richiesta;

- deve garantire che le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali siano costantemente formate e informate in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e si siano impegnate alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- deve vigilare attentamente affinché il Trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, dalle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’Organizzazione internazionale, nei limiti imposti dal Regolamento;
- deve verificare e monitorare costantemente che il Trattamento dei dati personali avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge e/o contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del Trattamento medesimo, indicato dal Titolare del Trattamento;
- laddove applicabile in ragione dell’attività oggetto del Contratto, il Responsabile è tenuto, nell’ambito della propria organizzazione, delle proprie attività e con riferimento ai dati trattati per conto dell’ASI, a dare piena esecuzione al Provvedimento “*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*” del 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009. In particolare, spetta al Responsabile - che in tal senso si impegna - a:
 - valutare attentamente le caratteristiche soggettive e le competenze dei soggetti cui conferire la nomina ad Amministratore di Sistema;
 - procedere ad effettuare la designazione individuale dei soggetti ritenuti idonei al ruolo di Amministratore di Sistema. La nomina deve recare l’elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato e l’elenco delle funzioni ad essi attribuite;
 - mantenere aggiornato e disponibile per l’ASI e per il Garante un documento interno riportante gli estremi identificativi di tutte le persone fisiche nominate Amministratori di Sistema ai fini dell’esecuzione dei Servizi;
 - procedere, con cadenza almeno annuale, alla verifica dell’operato degli Amministratori di Sistema in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, rispetto ai Trattamenti dei dati personali, previste dalle norme vigenti;
 - adottare un sistema idoneo alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica), ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli Amministratori di Sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste e devono essere conservate per un anno;



Agenzia Spaziale Italiana

CAPITOLATO TECNICO

“Supporto informatico specialistico e servizi standard di gestione sistemistica per lo Space Science Data Center”

Documento: DC-COT-2020-123

Revisione: A

Data: 16/03/2021

Pagina: 74 di 80

Raccolta: COT-SSDC

- consentire all’ASI di effettuare ogni necessaria verifica circa il puntuale rispetto della normativa e delle istruzioni che precedono in riferimento agli Amministratori di Sistema;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del Trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. In particolare, il Responsabile, nei termini della discrezionalità normativamente concessagli, si impegna ad adottare, tra l’altro:
 - le misure minime già indicate all’Allegato B) del D.Lgs. 196/2003, nella formulazione precedente al D.Lgs. 101/2018;
 - se opportuno, la cifratura o pseudonimizzazione dei dati personali;
 - l’applicazione di procedure di backup e disaster recovery;
 - lo svolgimento di audit interni ed esterni in materia di privacy;
- anche al fine di soddisfare possibili richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 compresi del GDPR relativi alla sicurezza del Trattamento, alla notifica ed alla comunicazione di una violazione dei dati personali, alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e alla consultazione preventiva, il Responsabile deve:
 - verificare costantemente l’efficacia delle misure di sicurezza adottate in conformità alla normativa vigente ed in linea con aggiornamenti e/o a eventuali perfezionamenti tecnici che si rendano disponibili nel settore informatico;
 - relazionare, a richiesta, il Titolare sulle misure di sicurezza adottate ed allertarlo immediatamente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
 - accettare il diritto del Titolare alla verifica periodica dell’applicazione delle norme di sicurezza adottate;
 - eseguire gli ordini del Garante o dell’Autorità Giudiziaria, salvo che il Titolare abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere opposizione nelle forme di rito;
 - procedere all’immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo presunti, di violazione di dati personali (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le procedure interne vigenti;
- il Responsabile deve verificare periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- il Responsabile, quando richiesto, deve mettere immediatamente a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR, consentendo e collaborando alle periodiche attività di revisione, comprese le

ispezioni, realizzate dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi a tal fine incaricato;

- il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del Trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione da questi ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati personali;
- il Responsabile assume, con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo legale di riservatezza e confidenzialità, nonché l'obbligo di concordare con il Titolare il corretto riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento;
- il Responsabile deve garantire che nella propria organizzazione ogni accesso informatico ai dati trattati per conto del Titolare richieda l'assegnazione ad ogni incaricato di una specifica utenza individuale, che abiliti al solo Trattamento delle informazioni necessarie al singolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa, verificando almeno annualmente la permanenza in capo all'incaricato del relativo profilo di autorizzazione al Trattamento;
- nel processo di autenticazione, il Responsabile deve prevedere l'inserimento di un codice identificativo dell'incaricato associato a una parola chiave riservata (password) di adeguata complessità, comunicata all'incaricato in modalità riservata e modificata dallo stesso al primo utilizzo e successivamente con cadenza almeno trimestrale;
- il Responsabile deve istruire ogni persona autorizzata in merito all'obbligo di custodia e corretta gestione della password;
- il Responsabile deve garantire che le persone autorizzate osservino scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare in ordine al corretto utilizzo degli strumenti informatici loro assegnati e che adottino le misure di protezione indicate dallo stesso Titolare per proteggere la posizione di lavoro e i locali dove il Trattamento di dati oggetto della presente nomina si svolge;
- il Responsabile deve fornire istruzioni per non consentire che due o più Incaricati al Trattamento accedano ai sistemi, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando il medesimo identificativo utente;
- il Responsabile deve fare in modo che ogni incaricato, al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e accessibile lo strumento elettronico;
- il Responsabile deve effettuare il salvataggio dei dati con finalità di backup e disaster recovery con cadenza almeno mensile e, comunque, prima di procedere al riutilizzo per altri scopi dei supporti di memorizzazione, nel caso fosse necessario conservare le informazioni contenute negli stessi;
- il Responsabile deve proteggere i dati personali trattati per conto del Titolare contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di adeguati strumenti elettronici, da aggiornare con cadenza almeno settimanale;

- il Responsabile deve aggiornare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i programmi per elaboratore, con interventi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;
- il Responsabile deve adottare adeguate misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e, comunque, non superiori a sette giorni;
- nell'ambito del trattamento dei documenti cartacei, il Responsabile deve:
 - individuare e configurare i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato e/o per classi omogenee di incaricati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
 - periodicamente, e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza in capo agli incaricati delle condizioni per la conservazione per i profili di autorizzazione;
 - identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro;
 - identificare e comunicare agli incaricati gli archivi dove riporre i documenti contenenti i dati personali e/o categorie particolari di dati (armadi, stanze, casseforti, ecc.);
 - prevedere, ove possibile, la conservazione dei documenti contenenti dati personali di categorie particolari (i.e. sensibili) e/o giudiziari separata dai documenti contenenti dati personali comuni;
 - verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti, quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato salva l'esistenza di obblighi normativi di conservazione e/o eventuale contenzioso;
- il Responsabile, al pari dei propri incaricati, deve inoltre:
 - trattare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi secondo il principio di limitazione della finalità, ovvero unicamente per lo scopo per cui sono stati raccolti;
 - non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi a soggetti non autorizzati al Trattamento;
 - non lasciare incustoditi documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi durante e dopo l'orario di lavoro;
 - non lasciare in luoghi accessibili al pubblico i documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi;
 - riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;
 - limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti.
- il Responsabile avvisa senza ingiustificato ritardo e comunque entro 48 ore, il Titolare di qualsivoglia, anche solo potenziale, violazione di dati personali di cui abbia conoscenza o sospetto, fornendo tempestivamente ogni collaborazione a quest'ultimo ai fini del rispetto di quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del GDPR;

- il Responsabile avvisa immediatamente e comunque entro 48 ore, il Titolare di ogni richiesta, ordine od attività di controllo di cui venga fatto oggetto da parte del Garante, dell’Autorità Giudiziaria o di altra Pubblica Autorità. Il Responsabile, che in tal senso fin d’ora si impegna, dovrà senza ritardo eseguire gli ordini del Garante, dell’Autorità Giudiziaria o di altra Pubblica Autorità, con il supporto del Titolare;
- il Responsabile informa, altresì, il Titolare tempestivamente e comunque entro un (1) giorno lavorativo, di qualunque istanza formulata nei suoi confronti ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, con qualunque mezzo venga inoltrata, da parte degli interessati dalle operazioni di Trattamento connesse all’esecuzione del Servizio e di ogni altra istanza ricevuta da qualsiasi soggetto in materia di privacy ed in riferimento ai dati personali trattati per conto del Titolare, al quale fornirà ogni necessario supporto per garantire il corretto riscontro. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento, è tenuto ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato;
- il Responsabile deve tenere il Registro delle attività di Trattamento svolte per conto del Titolare del Trattamento ai sensi del comma 2 dell’art. 30 del Regolamento, mettendolo immediatamente a disposizione di quest’ultimo e/o del Garante, su loro semplice richiesta.

Art. 5

Obblighi e doveri del Responsabile del Trattamento

Il Responsabile, al momento della sottoscrizione del presente Atto, dichiara e garantisce di possedere una struttura ed una organizzazione adeguata per l’esecuzione dei Servizi richiesti, impegnandosi a mantenerla adeguata alla delicatezza della nomina e garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul Trattamento dei dati personali specificatamente indicate nella presente nomina o in successive istruzioni operative di dettaglio del Titolare del Trattamento, oltre che della normativa vigente in tema di Privacy.

Art.6

Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati

Il Responsabile svolge per conto del Titolare le attività di Trattamento dei dati personali relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti a qualunque titolo coinvolti per l’esecuzione del Contratto di cui alle premesse, che è parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

Art.7

Nomina di Sub-Responsabili o Ulteriori Responsabili



CAPITOLATO TECNICO
**“Supporto informatico specialistico e
servizi standard di gestione sistemistica
per lo Space Science Data Center”**

Documento: DC-COT-2020-123
Revisione: A
Data: 16/03/2021
Pagina: 78 di 80
Raccolta: COT-SSDC

In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR può, previa autorizzazione scritta del Titolare, ricorrere alla nomina di “Sub-Responsabili” o “Ulteriori Responsabili” ad esso subordinati, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.

Il Responsabile è tenuto, in sede di individuazione degli eventuali Sub/Ulteriori Responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente il Titolare, al fine di consentire a quest'ultimo, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, il Responsabile potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti dei Sub/Ulteriori Responsabili individuati, dandone immediata comunicazione al Titolare.

La nomina di un Sub/Ulteriore Responsabile da parte del Responsabile sarà possibile a condizione che su questo siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

Qualora il Sub/Ulteriore Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub/Ulteriore Responsabile.

Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei Trattamenti di competenza dei propri Sub/Ulteriori Responsabili.

Art.8

Vigilanza, sanzioni e responsabilità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del *GDPR*, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche - che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile nei quali si svolge il Trattamento dei dati personali oggetto del presente Atto di nomina - potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare in relazione ai dati e ai Trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente Atto di nomina.

Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della



CAPITOLATO TECNICO
**“Supporto informatico specialistico e
servizi standard di gestione sistemistica
per lo Space Science Data Center”**

Documento: DC-COT-2020-123
Revisione: A
Data: 16/03/2021
Pagina: 79 di 80
Raccolta: COT-SSDC

Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto - all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.

Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni da loro subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare.

Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato, che siano la conseguenza di comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Art. 9

Disposizioni Finali

Il presente Atto di nomina, in uno col Contratto che ne è il presupposto, deve intendersi quale contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del Trattamento e che contiene espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del Trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del Trattamento, così come le responsabilità in ambito privacy.

Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nello stesso previsto.

La presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata del Contratto, l'Atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà pertanto revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa.

All'atto della cessazione della nomina, per qualsiasi causa avvenga, il Responsabile dovrà interrompere immediatamente ogni Trattamento di dati acquisiti nell'esercizio dell'attività concordata e distruggerli, preavvertendo il Titolare e fornendogli idonea attestazione di tale attività, salvo diverse indicazioni esplicite da parte del Titolare di trasferire ad un nuovo soggetto le informazioni stesse. In ogni caso, il Responsabile si impegna sin d'ora al rispetto delle prescrizioni e dei divieti di cui al Regolamento anche per il tempo successivo alla scadenza o cessazione della nomina.

Per tutto quanto non espressamente codificato nel Contratto e nella presente nomina, il Responsabile, fatta salva la Normativa Privacy, è tenuto a richiedere chiarimenti al Titolare e a uniformarsi alle istruzioni dallo stesso ricevute.



CAPITOLATO TECNICO
**“Supporto informatico specialistico e
servizi standard di gestione sistemistica
per lo Space Science Data Center”**

Documento: DC-COT-2020-123
Revisione: A
Data: 16/03/2021
Pagina: 80 di 80
Raccolta: COT-SSDC

Roma, data del protocollo

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Responsabile Esterno del trattamento

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il delegato dal Titolare del trattamento

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

